

TRIBUNALE DI TORINO

Proposta di concordato

La società **Innovest SpA**, con sede in Milano, C.F. e P.I. n.ro 04180401004, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Dott. Giandomenico Trombetta, a ciò munito di appositi poteri conferiti con delibere dell'8 novembre 2007 e del 22 gennaio 2008 ai sensi dell'art. 152 del R.D. 267/1942, come modificato dall'art. 135 del D. Lgs 5/2006 e previa autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico (all.1), rappresentata e difesa dal Prof. avv. Alberto Maffei Alberti, dall'Avv. Giuseppe Leogrande e dall'Avv. Mario Tortonese, come da mandato in calce al presente atto, e con domicilio eletto presso quest'ultimo in Torino, P.zza Solferino 10, propone ai creditori della **Dima Simma SpA in amministrazione straordinaria** il seguente concordato.

1. Il quadro normativo di riferimento.

La società Dima Simma SpA è stata sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria ex l. 3.4.1979 n. 95, con D.M. del 30.11.1993, pubblicato, in data 3.12.1993, sulla Gazzetta Ufficiale n. 284.

(omissis)

2. Introduzione alla proposta di concordato.

In conformità a quanto previsto dall'art. 78, D. Lgs. 270/99, Innovest SpA, nella propria qualità di "terzo", propone ai creditori della Dima Simma SpA, essendo stato a ciò autorizzato con apposito provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico emesso in data 17 gennaio 2008, un concordato nei termini espressi nel successivo paragrafo 5. Innovest SpA ricopre quindi, nella fattispecie, il duplice ruolo di proponente il concordato e di soggetto terzo che si accolla l'obbligo di adempiere il concordato (i.e.: l'assuntore del concordato).

(omissis)

3. Il proponente-assuntore del concordato.

(omissis)

4. La situazione debitoria di Dima Simma SpA.

Lo stato passivo di Dima Simma SpA in As rappresentato nella seguente tabella 1 riporta la situazione debitoria alla data del deposito dello stato passivo (5 settembre 1995) e la stessa così come attualmente risulta modificata a seguito dell'esperimento delle azioni inerenti lo stato passivo (opposizioni e tardive) – azioni che risultano ad oggi tutte definite con provvedimenti non più impugnabili -, nonché delle rettifiche apportate allo stato passivo che sono state depositate presso l'intestato Tribunale in data 23 ottobre 2007.

Tabella 1

	Stato passivo 5 settembre 1995	Stato passivo 23 ottobre 2007
Privilegiati	849.261	872.130
Chirografari	5.121.831	4.231.236
Totale stato passivo	5.971.092	5.103.366

Risultano peraltro eseguiti riparti, rispettivamente autorizzati in data 24 aprile 1996, 13 marzo 2000 e 9 dicembre 2002, che hanno consentito una riduzione del debito privilegiato, sicché allo stato la situazione debitoria può essere così descritta:

Tabella 2

	Stato passivo 23 ottobre 2007	Residuo post riparti parziali autorizzati
Privilegiati	872.130	437.423
Chirografari	4.231.236	4.231.236
Totale stato passivo	5.103.366	4.668.674

Oltre alle poste di debito sopra indicate, nella quantificazione del passivo di Dima Simma SpA devono, altresì, considerarsi le sottoindicate spese connesse al funzionamento della procedura sino all'omologazione del concordato:

- A) Accantonamento per compenso organo commissariale dal 10 marzo 2003 sino al 2 aprile 2007 al netto degli acconti già percepiti: € 39.563
- B) Accantonamento per compenso organo commissariale dal 3 aprile 2007 sino ad omologa del concordato comprensivo dell'attività di sorveglianza e vigilanza dell'esecuzione del concordato: € 44.497
- C) Compenso consulenti e legali incaricati dalla procedura: € 16.400
- D) Debiti vs Fornara Tecnologie: € 1.059
- E) Debiti vs Teknogamma Leasing: € 1.297
- F) Altri debiti come da allegato 9: € 27.388
- G) Accantonamento per compenso comitato di sorveglianza: € 360

5. Il contenuto della proposta.

Il concordato che viene proposto ai creditori di Dima Simma SpA in amministrazione straordinaria, avuto riguardo al valore di realizzo degli attivi in capo alla procedura, non prevede la soddisfazione integrale dei creditori muniti di privilegio ammessi allo stato passivo, bensì una soddisfazione nei termini di seguito riportati in ragione della collocazione preferenziale attribuita a ciascun creditore privilegiato, nonché la soddisfazione integrale dei costi di funzionamento della procedura individuati nel precedente paragrafo 4.

In funzione di quanto sopra evidenziato la proposta di concordato formulata prevede, pertanto, l'accollo, con efficacia liberatoria della Dima Simma SpA in AS, a carico dell'attuale proponente assuntore:

- a. del pagamento dei compensi dei commissari straordinari di cui alle precedenti lettere A) e B) nei limiti di importo sopra indicati, pagamento che verrà eseguito entro e non oltre 90 giorni decorrenti dal momento in cui diviene definitivo il decreto di omologa del concordato ovvero dal provvedimento ministeriale di liquidazione, se successivo;
- b. del pagamento dei costi di procedura come sopra sommariamente descritti ai punti C), D), E), F) e G) e nei limiti di importo sopra indicati, pagamento che verrà eseguito entro il termine di 90 giorni dal momento in cui diviene definitivo il decreto di omologa del concordato;
- c. del pagamento, entro 90 giorni dal momento in cui diviene definitivo il decreto di omologa del concordato, al creditore privilegiato ammesso ex art. 2751 bis n.2 c.c., così come individuato nell'allegato 5, dell'importo massimo di **€ 1.175,79**, corrispondente al **100%** del valore del credito così come ammesso nello stato passivo;

- d. del pagamento, entro 90 giorni dal momento in cui diviene definitivo il decreto di omologa del concordato, al creditore privilegiato ammesso ex art. 2751 bis n.3 c.c., così come individuato nell'allegato 5, dell'importo massimo di **€ 24.893,22**, corrispondente al **100%** del valore del credito così come ammesso nello stato passivo;
- e. del pagamento, entro 90 giorni dal momento in cui diviene definitivo il decreto di omologa del concordato, ai creditori privilegiati ammessi ex art. 2751 bis n. 4 e 5 c.c., così come individuati nell'allegato 6, dell'importo massimo di **€ 197.782,35**, corrispondente al **52%** degli stessi crediti così come ammessi nello stato passivo.

Salvo quanto sopra indicato gli impegni assunti da Innovest, quale proponente-assuntore del concordato, sono limitati e riferiti ai soli creditori privilegiati ammessi individuati nell'elenco allegato sub. 5 e 6. La proposta di concordato formulata non prevede alcun ulteriore pagamento a favore degli ulteriori creditori privilegiati e chirografari individuati rispettivamente negli elenchi allegati sub. 7 e 8.

L'assuntore si obbliga altresì a subentrare a titolo particolare nel contenzioso promosso da Enel innanzi alla Corte d'Appello di Torino RG. n. 1941/06.

6. Gli effetti della proposta.

La presente proposta di concordato diviene efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all'omologazione del concordato, ovvero – se non revocata in conformità a quanto di seguito previsto – dal momento in cui si esauriscono le impugnazioni di cui all'art. 129 L. Fall.

Nell'ipotesi in cui vengano presentate opposizioni al concordato ai sensi dell'art. 214, comma terzo, L. Fall., Innovest SpA si riserva la facoltà di revocare la presente proposta, prima che intervenga il provvedimento di omologazione del concordato, e comunque entro e non oltre 15 giorni liberi decorrenti dal rilascio del parere da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, in conformità a quanto previsto dal quarto comma dell'art. 214 L. Fall., parere che dovrà necessariamente intervenire prima dell'omologa del concordato.

Quale patto espresso di concordato, il proponente assuntore, in considerazione della rilevanza dei rapporti di debito-credito intercorsi tra le società del gruppo Pardi-Fornara, si riserva altresì la facoltà di revocare la presente proposta di concordato anche nell'ipotesi in cui le opposizioni da parte dei creditori fossero presentate nell'ambito del giudizio di omologazione del concordato relativo ad una tra le seguenti società: Fornara SpA in AS, Presafin SpA in AS, Teknogamma Leasing SpA in AS.

Il provvedimento di omologazione, in considerazione degli impegni assunti da Innovest SpA con il concordato, produrrà pertanto i seguenti effetti:

- 1) l'obbligazione di provvedere al pagamento integrale dei costi di funzionamento della procedura individuati nel precedente paragrafo 4, in conformità a quanto previsto al precedente paragrafo 5;
- 2) l'obbligazione di provvedere al pagamento integrale dei creditori privilegiati insinuati nello stato passivo di Dima Simma SpA in AS ed individuati nell'allegato sub. 5;

3) la falcidia dei creditori privilegiati insinuati nello stato passivo di Dima Simma SpA in AS ed individuati nell'allegato sub. 6. e il conseguente accollo in capo al proponente assuntore del relativo debito falcidiato;

4) la falcidia integrale dei creditori privilegiati insinuati nello stato passivo di Dima Simma SpA in AS individuati nell'allegato sub. 7 nonché dei creditori chirografari insinuati nello stato passivo di Dima Simma SpA in AS ed individuati nell'allegato sub. 8;

5) il trasferimento a Innovest SpA, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e senza alcuna garanzia da parte di Dima Simma SpA in AS, se non per l'evizione, delle seguenti attività della società interessata dalla proposta di concordato, attività comprensive dei beni già spettanti alla società Dima Simma SpA in amministrazione straordinaria. In particolare, per quanto rileva nel caso di specie, il decreto di omologa darà specifica menzione di quanto segue:

a) il trasferimento a Innovest SpA, su deposito amministrato n. 1961814 acceso presso la banca Intesa San Paolo SpA filiale 00504, corso Peschiera 151, Torino, dei titoli di stato per l'importo nominale di € 370.000,00, così come valorizzati alla data del deposito della presente proposta, depositati sul deposito amministrato n. 1903028, acceso presso la banca Intesa San Paolo SpA filiale 00504, corso Peschiera 151, Torino;

b) il trasferimento a Innovest SpA, su c/c n. 64385 acceso presso la banca Intesa San Paolo SpA filiale 00504, corso Peschiera 151, Torino, della liquidità giacente sui c/c n. 63817 acceso presso la banca Intesa San Paolo SpA filiale 00504, corso Peschiera 151, Torino, per l'ammontare che risulterà alla data di omologazione del concordato;

c) il trasferimento a Innovest Spa dei crediti verso società del Gruppo Pardi – Fornara di seguito espressamente descritti così come risultanti dalla falcidia concordataria:

- credito verso Pianelli e Traversa Industrie¹ € 46.093;

d) il trasferimento a Innovest Spa degli ulteriori crediti di seguiti espressamente descritti:

- crediti fiscali in corso di procedura secondo l'entità che risulterà dalla dichiarazione fiscale finale dell'Organo commissariale ad oggi stimabile in

€ 30.938.

Per patto espresso di concordato nessuna altra eventuale posizione di credito viene trasferita all'assuntore del concordato.

Il provvedimento di omologazione dovrà costituire in ogni caso titolo idoneo per l'annotazione del trasferimento dei titoli dematerializzati presso i registri competenti;

6) l'obbligo a subentrare a titolo particolare nel contenzioso promosso da Enel innanzi alla Corte d'Appello di Torino RG. n. 1941/06.

7. L'adempimento del concordato e le garanzie.

Per quanto l'omologazione del concordato comporti il trasferimento a Innovest SpA dell'attivo di Dima Simma SpA in amministrazione straordinaria, al fine di garantire l'esecuzione del concordato nonché la massima trasparenza, si è ritenuto opportuno di demandare all'organo commissariale l'esecuzione dei pagamenti oggetto della presente proposta utilizzando la

¹ Valore di realizzo del credito in caso di omologazione del concordato proposto dall'istante nei riguardi della società Pianelli e Traversa Industrie Srl

liquidità riveniente dalla liquidazione dei titoli di Stato già presenti nell'attivo oggetto di trasferimento all'assuntore.

Tale importo è sicuramente capiente per far fronte a tutte le obbligazioni concordatarie così come sopra individuate.

Innovest SpA provvederà a predisporre e sottoscrivere il mandato di pagamento a beneficio dei creditori nei tempi previsti per l'adempimento dell'esecuzione degli impegni concordatari con l'ausilio del personale già applicato alle procedure del gruppo. I commissari provvederanno – anche in via disgiunta - a sottoscrivere, a loro volta, i mandati di pagamento, previa verifica dell'esattezza degli stessi, e provvederanno, sempre con l'ausilio del personale già applicato alle procedure del gruppo, ad eseguire formalmente tutti gli adempimenti conseguenti.

Per l'esecuzione dell'attività di cui sopra, Innovest SpA rilascia ogni più ampia liberatoria a beneficio dell'Organo Commissariale con conseguente rinuncia a sollevare ogni e qualsiasi eccezione, salvo i casi di dolo e colpa grave dello stesso.

Eventuali disponibilità liquide residue, ad esito dell'adempimento delle obbligazioni concordatarie, verranno prontamente liberate a beneficio esclusivo del proponente assuntore.

Le somme da accantonarsi, in sede di esecuzione del concordato, a beneficio dei creditori che risulteranno irreperibili, saranno liberate e trasferite nella piena titolarità di Innovest SpA, dietro presentazione di fideiussione escutibile a prima richiesta, rilasciata nell'interesse del creditore, ovvero di specifico deposito cauzionale. Sia la fideiussione sia il deposito cauzionale avranno durata non superiore a cinque anni, decorrenti dal termine ultimo previsto nella presente proposta di concordato per adempiere alle obbligazioni concordatarie contratte.

(omissis)

Si producono in copia i seguenti documenti:

- 1) Copia autentica di autorizzazione Ministero dello Sviluppo Economico comprensiva dell'Istanza di autorizzazione relativa e dei suoi allegati;
- 2) Verbale CDA Innovest del 22.01.08;
- 3) Parere del Collegio dei Commissari del 26.11.07 così come integrato in data 20.12.07;
- 4) Parere del Comitato di Sorveglianza del 14.01.08;
- 5) Elenco creditori privilegiati ammessi e soddisfatti integralmente;
- 6) Elenco creditori privilegiati ammessi e soddisfatti parzialmente;
- 7) Elenco creditori privilegiati ammessi e falcidiati integralmente;
- 8) Elenco creditori chirografari ammessi e falcidiati integralmente;
- 9) Dettaglio altri debiti.

Milano – Torino li 31.01.2008

Innovest SpA

(Dott. Giandomenico Trombetta)

(Prof. Avv. Alberto Maffei Alberti)

(Avv. Giuseppe Leogrande)

(Avv. Mario Tortonese)